#### "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Importo stimato a base dell'appalto: € 1.124.800,00 al netto degli oneri fiscali corrispondente ad un quantitativo di fango disidratato conferito stimato in 9.000 (novemila) tonnellate annue.

#### **Premesse**

Il bando di gara, il Capitolato Tecnico Speciale d'appalto, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", il modello di dichiarazione per la partecipazione alla gara, il modello per la formulazione dell'offerta economica, dell'offerta tecnica e la restante documentazione di gara sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali - Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 — 38100 TRENTO tel.: 0461/496444) (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; il giovedì anche nella fascia pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30). La documentazione richiesta verrà rilasciata per corrispondenza mediante contrassegno, previo pagamento delle spese di spedizione.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali — Ufficio Appalti, via Dogana, n. 8 -- 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496460), entro e non oltre **12 giorni antecedenti** il termine per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, saranno pubblicate sul sito Internet sopra indicato, **almeno 6 giorni** prima della scadenza del temine di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata applicando la formula matematica indicata al successivo paragrafo 6.

#### 1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura aperta viene esperita in conformità al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.l0-40/Leg..

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri di cui al successivo paragrafo 6.

Nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, e procedendo, in caso di esito negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara. Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 procederà a sorteggiare pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di presentare la documentazione indicata al successivo par. 4.1 n. 1 e 2 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già inoltrato in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà:

- a) all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza qualora le verifiche abbiano dato esito negativo;
- b) trasmettere le offerte tecniche alla Commissione tecnica appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara per la valutazione e la determinazione della distanza chilometrica.

La Commissione di cui sopra provvederà alla valutazione di ogni singola offerta tecnica e alla determinazione della distanza chilometrica secondo le modalità indicate nel paragrafo 6, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara. Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto e dalle presenti "Norme per la partecipazione alla gara", procedendo quindi all'individuazione dell'offerta migliore mediante l'applicazione della formula matematica descritta nel successivo paragrafo 6.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè quella che abbia dato luogo al minor prezzo complessivo, determinato secondo quanto indicato al paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica dell'anomalia le offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni – dovranno fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del

metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio stesso, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163-

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara ai sensi dell'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa. Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di cui al punto 1) e 2) del paragrafo 4.1 delle presenti "Norme di partecipazione" dovranno essere comprovati anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati), come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato a cura del Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998. n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

#### 2 MODALITA' DI INOLTRO DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E GESTIONI GENERALI UFFICIO APPALTI

Via Dogana, n. 8 - I° piano — stanza 101 38100 - TRENTO

## entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2008

un plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: "GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO".

Detto plico dovrà contenere, <u>a pena d'esclusione</u>, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di seguito indicata:

- **A.** <u>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</u> e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, come indicato al successivo paragrafo 4.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara". Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
- **B.** <u>CAUZIONE PROVVISORIA</u> secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 4.2 delle presenti *"Norme di partecipazione alla gara"*.
- **C.** <u>RICEVUTA DI VERSAMENTO</u> del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza, pari ad Euro **70**= (settanta) secondo quanto indicato successivamente al paragrafo 4.3 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

### D. OFFERTA TECNICA

La busta contenete tale offerta dovrà essere a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recare all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, e la dicitura "Offerta tecnica".

Per le modalità di predisposizione e presentazione si rinvia a quanto specificato ai successivi paragrafi 5 e 5.1 delle presenti *"Norme per la partecipazione alla gara"*.

## E. OFFERTA ECONOMICA

La busta contenente tale offerta dovrà essere a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recare all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, e la rispettiva dicitura "Offerta Economica".

Per le modalità di predisposizione e presentazione si rinvia a quanto specificato ai paragrafi 5 e 5.2 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara".

Detto plico dev'essere inviato secondo una delle sequenti modalità:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta al SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E GESTIONI GENERALI, Ufficio Appalti, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 I° piano -

**stanza 101,** che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da altre strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

## Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e delle buste contenenti l'Offerta tecnica e l'Offerta economica in difformità alle modalità sopra indicate

Si informa che le offerte saranno aperte presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in via Dogana, n. 8 a Trento, il giorno <u>7 maggio 2008</u>, alle ore **9.00**.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

## 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio è corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, conformandosi a quanto previsto con riguardo dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

## La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che

associata o consorziata, nè la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'<u>esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati</u> (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I consorzi di cui all'ar. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara pena l'esclusione sia del consorzio sia del consorziato.

E' vietata altresì, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 la partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e dei consorziati, nonché la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Alla medesima procedura di gara, non possono partecipare, inoltre, Imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in modo da alterare la serietà, l'indipendenza e la segretezza delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

## **AVVALIMENTO: NON CONSENTITO**

## 4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

## 4.1 <u>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE</u>

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica, dovrà essere inserita l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnate da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

#### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, con l'indicazione dell'oggetto sociale;
- 2) il possesso dell'Autorizzazione prevista per la gestione dell'impianto presso cui avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n. 19 08 05) prevista dalla specifica normativa del settore rifiuti. (in caso di ATI l'autorizzazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento).
- 3) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e cioè:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure sopra richiamate: (la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):
    - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
    - ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
    - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
    - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi.
  - c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti gli alti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanne del medesimo tipo (la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica):
    - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
    - ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
    - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
    - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in tutti gli altri casi;
    - i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui nei confronti dei medesimi soggetti sia stata pronunciata una delle condanne sopra menzionate, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445. comma 2. del codice di procedura penale. Si precisa che in quest'ultimo caso l'estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p..

Si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti sopra individuati che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti specificamente indicati della pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui alla lett. b) e/o dell'inesistenza di sentenze di condanna di cui alla lett. c), ciascuno di essi dovrà rendere singolarmente la dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b) e/o c) del D.Lgs. 163/2006.

- d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990. n. 55;
- e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver reso, nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del lo Stato in cui sono stabiliti;
- che l'impresa in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi;
- m) la non applicazione del la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) e dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- 4) la presa visione ed accettazione del bando di gara, del Capitolato Tecnico Speciale d'appalto e relativi allegati, delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" e della restante documentazione di gara;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;
- di aver esattamente valutato l'onerosità del servizio oggetto della presente procedura e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi del servizio, nonché delle caratteristiche quantitative e fisico-chimiche dei fanghi

- oggetto del servizio (eventualmente tramite prelievo di campioni o richiesta di copie delle ultime analisi disponibili)
- 7) che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 cod. civ. o aventi in comune uno o più legali rappresentanti;
- 8) (eventuale in caso di raggruppamento temporaneo di imprese): indicazione dell'impresa capogruppo; delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. n. 23/90.

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006;

(se consorzio di cui all'art. . 34, c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006):

che le imprese consorziate costituenti il consorzio non partecipano alla procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall'art. 36, c. 5 D. Lgs. 163/2006:

(se consorzio di cui all'art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006) l'indicazione delle imprese per conto delle quali in consorzio presenta offerta e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata nonché, per i consorzi non ancora costituti, dell'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006

(eventuale, per i G.E.I.E.)

dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.E.I.E. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

9) eventualmente, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che fino al 15/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità potranno essere accreditati sia ai sensi della serie UNI CEN EN 45000 che della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000

## REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA: NON PREVISTI

### RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di <u>raggruppamento temporaneo</u> le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente paragrafo 4.1 dovranno essere prodotte da **ciascuna impresa associata** e sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa).

Le imprese del <u>raggruppamento temporaneo</u> dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le parti del servizio che saranno prestate da ciascuna, **nonché**, per quelli non ancora costituiti, dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

In caso <u>di consorzio ex art. 2602 c.c. o di G.E.I.E</u> il consorzio o, rispettivamente, il G.E.I.E. nonché ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà presentare le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente paragrafo 4.1, sottoscritte da ciascun legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa). Nel caso di consorzio <u>non ancora costituito</u>, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il Consorzio e dovranno contenere, altresì, l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente paragrafo 4.1. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I <u>consorzi e i G.E.I.E</u> dovranno indicare le imprese per conto delle quali presentano l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E..

Il *Modello per la presentazione dell'istanza e delle dichiarazioni* in essa contenute è disponibile sul sito <u>www.appalti.provincia.tn.it</u> e può essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali.

\* \* \* \* \*

## 4.2 **DEPOSITO CAUZIONALE**

All'interno del plico di cui al paragrafo 2, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica, dovrà essere presentata a pena d'esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale pari a **Euro 21.600,00**= corrispondente al 2% dell'importo unitario netto posto a base d'appalto moltiplicato per 13.500 tonnellate. Tale adempimento è richiesto a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata da organismi accreditati, e non anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di uno dei documenti di cui sopra.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente, **a pena d'esclusione**, se prestate dai sequenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentata in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sottoscrizione, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).
  - La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:
  - I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

## oppure

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

- massimale o importo garantito pari a **Euro 21.600,00**=
- con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione dei contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";
  - b) "la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";
  - c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
  - d) il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
  - e) il fidejussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 gg., nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), integrata a pena d'esclusione, dalla seguente clausola: "il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

\* \* \* \* \*

### 4.3 RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno produrre la ricevuta di versamento pari ad **Euro 70,00**= (settanta) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 10 gennaio 2007 - istruzioni contenute sul sito internet:www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html - escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e l'individuazione del codice CIG.

La presente procedura viene identificata con il seguente codice CUPAT 222001022

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità: mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- □ il codice fiscale del partecipante;
- □ il codice CUPAT che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non

costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta di versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione dalla gara.

\* \* \* \* \*

## 4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo **del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere <u>ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.</u>

\* \* \* \* \*

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4.1, della documentazione relativa al deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2, nonché la ricevuta di versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui al precedente paragrafo 4.3, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvedere a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo fax, entro un termine perentorio

fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione di un documento d'identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38, co. 3, del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno comunque essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena risoluzione del contratto.

#### 5. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta tecnica e quella economica dovranno essere redatte in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo.

Entrambe dovranno essere **sottoscritte**, <u>a pena d'esclusione</u> e in ciascun foglio, dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa) o del consorzio o del G.E.I.E.. Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 <u>non ancora costituiti</u>, l'offerta dev'essere sottoscritta, a pena d'esclusione e in ciascun foglio, dai legali rappresentati di ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Sono presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: **"Offerta tecnica"**, **"Offerta economica"** e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico esterno, contenente anche gli ulteriori documenti previsti per la partecipazione alla gara di cui al par. 4 (istanza, cauzione provvisoria, versamento contributo all'Autorità).

#### 5.1 OFFERTA TECNICA

Nella busta (o plico) contenente l'offerta tecnica, adeguatamente sigillata con le medesime modalità previste per il plico esterno, il concorrente dovrà indicare l'esatta ubicazione dell'impianto di smaltimento dove saranno accettati i fanghi oggetto del servizio avendo cura di precisare **provincia**, **comune**, **località**, **frazione via e numero civico**. Le indicazioni fornite saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata a supporto degli organi di gara, al fine di determinare la distanza chilometrica fra il centro di recupero e/o smaltimento e Trento, via Berlino 6.

Il modello per la presentazione dell'Offerta tecnica è contenuto nell'Allegato B) "Modello per la redazione dell'offerta tecnica" delle presenti "norme i partecipazione alla gara" ed è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it o può essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali.

## 5.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, da inserire in una apposita busta adeguatamente sigillata con le medesime modalità previste per la busta contenente l'offerta tecnica e per il plico esterno,

dovrà contenere l'indicazione del prezzo unitario per tonnellata, espresso in cifre e in lettere, per la prestazione del servizio di cui al presente appalto tenendo conto che tale prezzo non potrà essere superiore a 80 euro per tonnellata.

In caso di discordanza tra l'indicazione dell'offerta espressa in cifre o in lettere sarà tenuto in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione appaltante e quindi il più basso.

L'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, nei confronti di quelle offerte in relazione alle quali il costo complessivo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 6 risulti superiore a 115,00 euro/tonnellata. Non saranno comunque accettate offerte che, pur essendo inferiori o uguali al prezzo unitario posto a base d'asta (80 euro/tonnellata) comportino per l'Amministrazione un costo complessivo superiore a 120 euro/tonnellata.

Il modello per la presentazione dell'Offerta Economica è contenuto nell'Allegato C) "Modello per la predisposizione dell'offerta economica" delle presenti "Norme i partecipazione alla gara" ed è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it o può essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali.

Si ricorda che nella busta contenente l'offerta economica il concorrente potrà inserire, unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 5.3, le giustificazioni relativo alla voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo posto a base di gara al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

### 5.3 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

E' possibile il subappalto delle attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 fino al limite massimo del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

Qualora l'offerente intenda affidare in **subappalto** parte delle attività, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'offerente (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'offerente), del consorzio, del G.E.I.E. o dell'offerente capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, **indicando le parti dell'attività che intende subappaltare e la misura del subappalto**. Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 <u>non ancora costituiti</u>, la dichiarazione di subappalto dev'essere sottoscritta dai legali rappresentati di ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Non saranno ritenute regolari le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte delle attività che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano le indicazioni quantitative richieste.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

#### 6. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti norme di partecipazione, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, e cioè quella che abbia dato luogo al minor prezzo complessivo, determinato secondo la formula matematica che segue:

## Costo complessivo per tonnellata: (A) + (B x 0,2376 Euro)

#### Dove:

**A** = prezzo unitario per tonnellata offerto dal concorrente

**B** = distanza chilometrica intercorrente fra il centro di recupero e/o smaltimento e Trento, via Berlino (punto geografico di riferimento)

**0,2376 Euro**= oneri di trasporto per tonnellata al chilometro.

La distanza chilometrica viene determinata ad opera della Commissione tecnica all'uopo nominata in relazione all'ubicazione dell'impianto ricevente e al percorso stradale presumibilmente effettuato dall'autotrasportatore con mezzi pesanti (autotreno).

Il percorso sarà individuato prendendo a principali criteri di riferimento:

- □ la rapidità di percorrenza;
- □ la migliore percorribilità con mezzi pesanti tenendo conto degli -eventuali dislivelli da superare, della tortuosità del percorso
- □ la tipologia di strade

Per il calcolo della distanza saranno utilizzati i normali programmi informatici reperibili comunemente sul mercato.

Le distanze verranno calcolate prendendo quale punto di partenza Trento, via Berlino (indirizzo prossimo al casello autostradale di Trento centro) e quale punto di arrivo quello del centro di recupero e smaltimento indicato dal concorrente dove saranno conferiti e ricevuti i fanghi.

Qualora il sistema informatico non sia in grado di riconoscere ed accettare l'indirizzo corrispondente all'esatta ubicazione del centro di smaltimento individuato dall'offerente potrà essere inserito il nominativo della via, contrada, frazione o località immediatamente adiacente al centro di smaltimento che sia riconosciuta e accettata dal programma informatico.

L'eventuale margine di errore che dovesse verificarsi operando con tale sistema non si ritiene possa costituire vizio della procedura non esistendo in commercio strumenti informatici che consentano una rilevazione perfetta delle distanze.

La Commissione tecnica determinata la distanza con il metodo sopra descritto, trasmetterà le offerte tecniche redigendo appositi verbali al Presidente di gara. Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto e dalle presenti Norme per la partecipazione, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata.

Non si procederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, a favore di quelle offerte la cui distanza chilometrica, determinata nel modo innanzi illustrato, sia pari o superiore a 250 chilometri.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la presentazione dell'offerta, l'irregolarità o l'incompletezza della medesima o dei documenti specificatamente indicati nelle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" comporteranno <u>l'esclusione dalla procedura</u>.

#### 7. DOCUMENTI DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara. Si invitano i partecipanti a precostituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e le seguenti diciture:
  - I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
  - II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successi e modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto.
- 2) la documentazione attestante il possesso dell'Autorizzazione prevista per la gestione dell'impianto presso cui avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n. 19 08 05) prevista dalla specifica normativa del settore rifiuti.
  - (In caso di ATI l'autorizzazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento).
- 3) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'Impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale dei casellario giudiziale.
- 4) Se non già dichiarate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
- 5) Eventuale Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

# S'invitano, pertanto, tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, la seguente ulteriore documentazione:

- certificato penale del casellario giudiziale, riferito ai soggetti di cui all'art. 38, co. 1, lett.
  c) del D.Lgs. 163/2006;
- certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale attestante che l'impresa non ha in corso alcuna delle procedure di cui all'art. 38, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
- documentazione attestante l'ottemperanza alla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- documentazione attestante l'assolvimento dei previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- la non applicazione all'impresa di sanzioni interdittive;
- DURC.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, dalla dichiarazione del legale rappresentate attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione Europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

Qualora il risultato delle verifiche non confermi il contenuto delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà <u>all'annullamento dell'aggiudicazione</u> in capo al soggetto interessato, all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza. Quindi, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla nuova aggiudicazione, previa eventuale valutazione della congruità dell'offerta

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La Provincia si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o disporre controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni di impegno rese dai singoli sottoscrittori le dichiarazioni di impegno.

Qualora, per effetto di tali verifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procederà secondo le modalità di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006

Si precisa infine che l'Amministrazione aggiudicatrice segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

## 8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, quanto segue:

- A) MODELLO GAP inviato dall'Amministrazione appaltante stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).
- **B)** documentazione attestante la **COSTITUZIONE DI UNA FIDEIUSSIONE** a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
  - La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui il concorrente presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:
  - obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
  - -in alternativa, se la garanzia è di importo inferiore ad Euro 50.000,00.=, in luogo dell'autentica notarile, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, del soggetto sottoscrittore della fideiussione, con la quale dichiari la propria funzione o carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
  - massimale o importo garantito pari a quanto indicato dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.:
  - espressa indicazione delle seguenti clausole:
  - 1.la garanzia prestata ha efficacia fino all'estinzione di ogni rapporto;
  - 2.il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **nonchè a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta** in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
  - 3.non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione;
  - 4.il foro competente per eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima;
  - 5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia".
  - 6.la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commi 1 e 2.

La garanzia fidejussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "Norme di partecipazione alla gara" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contralto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai sudetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il tesoriere dell'Amministrazione appaltante

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia. Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui il concorrente non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile al concorrente stesso.

**C)** (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nel punto 5.4 del presente disciplinare.

La stipulazione del contratto è subordinata agli **adempimenti** previsti dal **D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252**: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

#### 9. ALTRE INFORMAZIONI

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'ari. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione, per motivate ragioni di interesse pubblico. L'Amministrazione comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti e provvederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato Tecnico Speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "Norme di partecipazione alla gara".

L'Amministrazione può autorizzare nella more della stipula contrattuale l'aggiudicatario della gara, effettuate le necessarie verifiche, all'esecuzione del servizio per le ragioni espresse nella determinazione del Dirigente del Servizio Opere igienico sanitarie n. 70 dd. 11/10/2007. Il contratto scade il 30.06.2009.

La Provincia si riserva la facoltà di affidare direttamente al soggetto aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi o identici, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

\*\*\*\*

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s'informano concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà attuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei servizi;
- 4) il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- 5) il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- 6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

IL DIRIGENTE - dott. Tommaso Sussarellu -

LC/NR

Per informazioni e chiarimenti: dott.ssa Nadia Ranzi (0461-496429).